



55. Gli enti dovrebbero disporre di un'adeguata documentazione dei modelli che copra:
- a. la metodologia, le ipotesi e i dati inseriti, e un approccio volto a rilevare e prevenire le distorsioni e assicurare la qualità dei dati inseriti;
 - b. l'utilizzo dei risultati dei modelli nel processo decisionale e il monitoraggio dell'impatto di tali decisioni automatizzate sulla qualità complessiva del portafoglio o dei prodotti per i quali tali modelli sono utilizzati.

4.3.5 Fattori ambientali, sociali e di governance

56. Gli enti dovrebbero incorporare i fattori ESG e i rischi ad essi associati nella loro propensione al rischio di credito, nelle politiche di gestione dei rischi e nelle politiche e procedure relative al rischio di credito, adottando un approccio olistico.
57. Gli enti dovrebbero tenere conto dei rischi associati ai fattori ESG per le condizioni finanziarie dei mutuatari, e in particolare del potenziale impatto dei fattori ambientali e del cambiamento climatico, nella loro propensione al rischio di credito e nelle politiche e procedure ad esso relative. I rischi del cambiamento climatico per le performance finanziarie dei clienti possono materializzarsi principalmente sotto forma di rischi fisici, come quelli che derivano dagli effetti tangibili del cambiamento climatico, compresi i rischi di responsabilità civile per aver contribuito al cambiamento climatico stesso, o i rischi di transizione, ad esempio quelli che derivano dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici. Inoltre, possono verificarsi altri rischi, quali cambiamenti delle preferenze del mercato e dei consumatori e rischi legali, che potrebbero influire sull'andamento delle attività sottostanti.

4.3.6 Prestito sostenibile dal punto di vista ambientale

58. Gli enti che emettono o prevedono di emettere linee di credito sostenibili dal punto di vista ambientale dovrebbero indicare, nell'ambito delle loro politiche e procedure relative al rischio di credito, i dettagli specifici delle loro politiche e procedure di prestito sostenibile dal punto di vista ambientale, con riferimento alla concessione e al monitoraggio di tali linee di credito. Tali politiche e procedure dovrebbero, in particolare:
- a. fornire un elenco dei progetti e delle attività che l'ente considera idonei alla concessione di prestiti sostenibili dal punto di vista ambientale, unitamente ai relativi criteri, o un riferimento alle norme esistenti in materia di prestito sostenibile dal punto di vista ambientale che definiscano quale tipo di prestito è considerato sostenibile dal punto di vista ambientale;
 - b. specificare il processo utilizzato dagli enti per accertare che i proventi delle linee di credito sostenibili dal punto di vista ambientale da essi emesse sono utilizzati per

attività sostenibili dal punto di vista ambientale. Nei casi di prestiti alle imprese, il processo dovrebbe comprendere:

- i. la raccolta di informazioni sugli obiettivi aziendali del cliente legati al cambiamento climatico e sostenibili dal punto di vista ambientale;
- ii. la valutazione della conformità dei progetti di finanziamento dei clienti con i progetti o le attività sostenibili dal punto di vista ambientale e i relativi criteri;
- iii. l'assicurazione che i clienti abbiano la volontà e la capacità di monitorare e segnalare adeguatamente la destinazione dei proventi ai progetti o alle attività sostenibili dal punto di vista ambientale;
- iv. il monitoraggio, su base regolare, della corretta destinazione dei proventi (il che può consistere nel richiedere ai clienti di fornire informazioni aggiornate sull'impiego dei proventi fino al rimborso della linea di credito pertinente).

59. Gli enti dovrebbero collocare le loro politiche e procedure di prestito sostenibile dal punto di vista ambientale nel contesto della strategia, della politica e degli obiettivi generali che si pongono in relazione alla finanza sostenibile. In particolare, gli enti dovrebbero stabilire obiettivi qualitativi e, se del caso, quantitativi per sostenere lo sviluppo e l'integrità della loro attività di prestito sostenibile dal punto di vista ambientale e per valutare in che misura tale sviluppo sia in linea con i loro obiettivi legati al cambiamento climatico e sostenibili dal punto di vista ambientale o contribuisca a questi ultimi.

4.3.7 Infrastruttura di dati

60. Gli enti dovrebbero disporre di un'adeguata infrastruttura di dati nonché di politiche e procedure pertinenti per sostenere il processo di concessione del credito e favorire la gestione e il monitoraggio del rischio di credito durante l'intero ciclo di vita delle linee di credito (ad esempio, concessione dei prestiti e valutazione del merito creditizio, valutazione dei rischi, revisione e monitoraggio del merito creditizio). L'infrastruttura di dati dovrebbe assicurare la continuità, l'integrità e la sicurezza delle informazioni sull'esposizione, sul cliente e sulla garanzia reale, dal momento della concessione del finanziamento e per tutto il ciclo di vita della linea di credito.

61. L'infrastruttura di dati dovrebbe essere dettagliata e sufficientemente granulare per consentire l'acquisizione di informazioni specifiche sui singoli prestiti, in particolare sugli effettivi criteri di concessione del credito applicati al momento della concessione del finanziamento, permettendo di collegare i dati relativi al cliente con i dati relativi alla garanzia reale, per favorire l'efficace monitoraggio del rischio di credito (cfr. sezione 8) e consentire la produzione di un completo audit trail, la misurazione dell'efficienza e delle prestazioni operative e creditizie, nonché il tracciamento degli scostamenti, delle eccezioni e degli «override» rispetto alle politiche (compresi gli «override» del rating o dello scoring del credito/operazione).